

Milano, 3 Novembre 2020
Prot. 20/vs

AI SIGNORI PRESIDENTI
DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI
e p.c.
ALLE SEGRETERIE ASSOCIATIVE

Oggetto: riunione per revisione delle norme UE sul commercio di avorio

Dopo la convocazione dell'8 Dicembre 2017, presso la Commissione DG Ambiente a Bruxelles per discutere e suggerire il piano di azione contro il bracconaggio per la difesa degli elefanti, la Federazione è stata invitata a prendere parte attiva ad una video conferenza nella quale è stata illustrata e discussa la proposta di adottare nuove regole per disciplinare il commercio legale di avorio nella UE. L'evento ha avuto luogo mercoledì 28 Ottobre 2020.

I responsabili della Commissione hanno illustrato le varie fasi che hanno portato alla più recente proposta che comporta un divieto de facto del commercio di articoli in avorio grezzo nonché misure più rigorose sul commercio di articoli lavorati contenenti avorio, anche all'interno dell'UE. La DG Ambiente ha acquisito molti dei contributi ricevuti dalle parti interessate dando vita ad una proposta equilibrata e, per quanto possibile, condivisa.

Sintesi generale della proposta

La proposta può essere sintetizzata come segue:

La **riesportazione** dell'avorio **lavorato** è vietata (dal luglio 2017), fatta eccezione per gli articoli di valore pre-1975, compresi gli strumenti musicali.

Il commercio **interno** di avorio **grezzo** è vietato. In via del tutto eccezionale, specifiche transazioni commerciali intra-UE possono essere autorizzate per il caso particolare della riparazione di articoli di valore, compresi gli strumenti musicali, che richiedono l'uso di avorio grezzo (ottenuto legalmente dalle scorte esistenti). I certificati precedentemente rilasciati per autorizzare gli scambi intra-UE di avorio grezzo cesseranno di essere validi un anno dopo l'entrata in vigore delle modifiche del regolamento (CE) n. 865/2006.

Il commercio **interno** di prodotti **lavorati** post-1975 contenenti avorio è vietato.

Il controllo ex ante del commercio interno rimanente è notevolmente aumentato. Il commercio interno di articoli lavorati contenenti avorio pre-1975 sarà possibile solo con un certificato, fatta eccezione per gli elementi a basso rischio che risalgono al 1947 e rientrano in una disposizione "de minimis".

Questa disposizione "de minimis" esclude dalla necessità di un certificato intra-UE gli articoli lavorati precedenti al 1947 contenenti una quantità o una porzione limitata di avorio. Solo gli articoli contenenti meno del 20 % di avorio (in volume o in peso) o meno di 200 g di avorio possono essere commercializzati senza certificato. Se entrambe le valutazioni sono negative (vale a dire che entrambe le soglie sono superate), l'elemento può essere scambiato legalmente solo con un certificato. In caso di dubbio, si raccomanda comunque un certificato.



Di seguito uno schema riassuntivo

	Intra-UE		Riesportazione dall'UE a fini commerciali	
	<i>Norme in vigore</i>	<i>Proposta</i>	<i>Norme in vigore</i>	<i>Proposta</i>
Avorio grezzo	Autorizzazione caso per caso possibile per pre-1990/pre-1975 elementi — è richiesto il certificato.	Vietata, salvo autorizzazione caso per caso possibile solo ai fini della riparazione di articoli lavorati di valore — è richiesto un certificato individuale specifico per l'operazione	Vietata per gli esemplari acquisiti dopo il 1975/1976; sospesa anche per gli esemplari più vecchi	(nessun cambiamento)
Avorio lavorato: Prodotti con avorio importato o acquisito nell'UE tra il 1975 e il 1990 -"pre- appendice I "	Possibile autorizzazione caso per caso - è richiesto il certificato.	Vietati	Vietati	(nessun cambiamento)
Avorio lavorato: Prodotti con avorio acquisito nell'UE tra il 1947 e il 1975 - "pre- convenzione "		È possibile un'autorizzazione caso per caso - è richiesto il certificato (nessuna modifica).		
Oggetti lavorati precedenti al 1947 (oggetti d'antiquariato)	Autorizzato - non è necessario un certificato.	Articoli contenenti più del 20 % o 200 g di avorio: autorizzazione caso per caso - è richiesto un certificato. Articoli contenenti meno del 20 % o 200 g di avorio: non è richiesto alcun certificato.	Autorizzazione caso per caso - è richiesto il certificato	Vietata, salvo autorizzazione caso per caso possibile solo per i prodotti lavorati di valore - è richiesto il certificato

La FIMA concorda sui divieti circa l'avorio grezzo e per l'avorio lavorato fino al 1975, mentre ritiene ingiustificata (ed è intervenuta in conferenza per ribadire questa posizione) la proposta di vietare la riesportazione dell'avorio lavorato precedente al 1947 per i beni di valore non elevato.

Partendo da questo presupposto FIMA si è battuta strenuamente nei confronti di chi voleva bandire del tutto il commercio di avorio.

Insieme ad altri soggetti interessati, FIMA è riuscita a ribadire la sua posizione che consente la commercializzazione di oggetti in avorio precedenti al 1947. Ma la battaglia non si è ancora conclusa e vedrà la Federazione battersi autorevolmente per eliminare (nel pieno rispetto delle norme in vigore) ostacoli burocratici e metodologici.

Prossime tappe

A seguito delle discussioni e dei contributi alla riunione delle parti interessate, la DG Ambiente intende avviare le procedure interne per l'adozione del documento di orientamento e delle modifiche al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, al fine di rispettare l'impegno assunto nella strategia dell'UE sulla biodiversità di¹ proporre un ulteriore inasprimento delle norme sul commercio di avorio dell'UE entro la fine del 2020.

Vi aggiorneremo costantemente circa gli sviluppi della questione.

Riteniamo, altresì, interessante proporvi una serie di "domande e risposte" elaborate dalla Commissione per rendere più comprensibile l'intera materia.

Cogliamo l'occasione per ringraziare il collega Paul Nicholls che ci ha affiancato durante la video conferenza svoltasi interamente in lingua inglese.

Con i più cordiali saluti.

IL PAST PRESIDENTE
(Carlo Teardo)



IL PRESIDENTE
(Fabrizio Pedrazzini)



Strategia¹ dell'UE sulla biodiversità per il 2030 "Rilanciare la natura nella nostra vita".COM/2020/380 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380>

1

FAQ

Domande & risposte

La seguente sezione "Domanda & Risposta" fornisce ulteriori dettagli sui diversi elementi della proposta e sulla sua motivazione. La proposta si basa sui principi fondamentali del diritto dell'UE e tiene conto del principio di precauzione e della necessità di proporzionalità, in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

Q. Perché non "semplicemente" vietare tutto il commercio di avorio?

A. In sostanza, la proposta rappresenta un divieto del commercio di avorio, con alcune limitate esenzioni per il commercio di articoli di avorio che non rappresentano un rischio di "riciclaggio" di elefanti uccisi di recente o che forniscono in altro modo la catena illegale del commercio di avorio. L'accento è posto sull'interruzione del commercio di articoli di cui si è dimostrato che presentano un rischio elevato a tale riguardo, in particolare l'avorio grezzo — la riesportazione e il commercio interno di avorio grezzo non saranno più autorizzati di norma. Tutti i certificati rilasciati prima di autorizzare il commercio di avorio grezzo cesseranno di essere validi dopo un periodo transitorio. Ciò porrà effettivamente fine al commercio interno di avorio grezzo.

In via del tutto eccezionale, specifiche transazioni commerciali intra-UE possono essere autorizzate per il caso particolare della riparazione di articoli di valore, compresi gli strumenti musicali, che richiedono l'uso di avorio grezzo (ottenuto legalmente dalle scorte esistenti). Negli orientamenti sono state previste varie salvaguardie per garantire che, anche in un caso eccezionale, il rischio di uso improprio dell'avorio grezzo sia trascurabile.

Per quanto riguarda la riesportazione, è già in vigore un divieto di fatto per l'avorio grezzo. La riesportazione di articoli lavorati sarà limitata a beni di valore che non comportano il rischio di uscire dal circuito delle arti e degli strumenti antichi e musicali. Il documento di orientamento prevede garanzie diverse prima che uno Stato membro possa rilasciare un certificato di riesportazione.

Non saranno più rilasciati certificati per il commercio interno di articoli lavorati dopo il 1975.

L'attuale esenzione generale per gli oggetti di antiquariato dal requisito del certificato è revocata e il restante commercio interno di articoli lavorati sarà possibile solo se lo Stato membro interessato rilascia un certificato, fatta eccezione per gli articoli precedenti al 1947 che contengono solo una parte marginale di avorio, il che non comporta alcun rischio significativo di porre fine al commercio illegale.

La proposta è simile alle misure adottate in altre giurisdizioni del mondo, che prevedono restrizioni significative ma prevedono anche esenzioni giustificate.



Q. Quali sono considerati "beni preziosi" che potrebbero essere riesportati?

A. Secondo il progetto di orientamenti, i beni di valore che potrebbero essere autorizzati per la riesportazione dopo una valutazione caso per caso sono esemplari lavorati legalmente acquisiti (ossia esemplari che sono stati significativamente modificati dal loro stato naturale grezzo per gioielli, ornamenti, arte, utilità o strumento musicale e che non richiedono ulteriori lavori di intaglio, lavorazione o fabbricazione per conseguire il loro scopo) quando è chiaro che il loro valore è intrinseco all'esemplare, in relazione alla sua artigianale, alla sua rarità e/o al suo valore artistico e culturale e non è collegato alla sua quantità. È altamente improbabile che questi prodotti alimentino la domanda di avorio o contribuiscano al bracconaggio o al commercio illegale. Gli orientamenti contengono ulteriori elementi di cui tenere conto nella valutazione delle domande di riesportazione.

Q. Perché gli strumenti musicali sono identificati ai fini del trattamento preferenziale, nella misura in cui possono ancora essere riesportati e commercializzati internamente a fini commerciali?

A. Non vi sono prove o indicazioni che gli strumenti musicali rappresentino un rischio significativo di contribuire al bracconaggio o al commercio illegale di avorio. Di solito, la quantità di avorio utilizzata in uno strumento musicale è già molto bassa (punta della prua di un violino di avorio, chiavi dell'avorio in un pianoforte, ecc.). L'inclusione degli strumenti musicali nelle restrizioni aggiuntive sarebbe pertanto sproporzionata e non contribuirebbe alla lotta contro il commercio illegale di avorio.

Q. Qual è la giustificazione dell'esenzione "de minimis"?

A. Qualsiasi nuova politica dovrebbe essere mirata, calibrata e affrontare le questioni che devono essere affrontate. La proposta si concentra sull'interruzione del commercio di prodotti che possono comportare un rischio più elevato di contribuire al commercio illegale di avorio o al riciclaggio di avorio più recente. Il commercio interno di articoli contenenti avorio sarà possibile solo per gli articoli precedenti al 1975, a condizione che lo Stato membro interessato abbia rilasciato un certificato. Tuttavia, vi sono elementi che non rappresentano alcun rischio o solo un rischio molto basso. Queste voci sono oggetto dell'esenzione "de minimis". Tale esenzione si applica solo ai cosiddetti "oggetti di antiquariato", vale a dire i prodotti in avorio lavorato acquistati nell'UE prima del 1947, se soddisfano uno dei seguenti criteri "de minimis":

- l'articolo contiene meno del 20 % di avorio, in volume o in peso (ciò è particolarmente importante, ad esempio, per strumenti musicali, figurine o mobili contenenti intarsi in avorio).
- l'articolo contiene meno di 200 g di avorio.

L'approccio proposto offre alle autorità preposte all'applicazione della legge la flessibilità necessaria per effettuare la determinazione de minimis sulla base del volume o del peso, a seconda di quale sia più pratico per un dato articolo. Per le voci interamente costituite dall'avorio può essere facilmente applicato un limite di peso, di cui si tiene conto nella seconda fase della valutazione dell'esenzione "de minimis" nella proposta. Ma molti articoli in commercio contengono solo una parte di avorio. In questo caso può essere molto difficile determinare il peso dell'avorio senza separare gli articoli e danneggiare l'esemplare.



Per questo motivo, la prima fase della valutazione consiste nel verificare se la proporzione di avorio (in volume o in peso, a seconda di quale valore può essere valutato più facilmente) è superiore o inferiore al 20 %. Una valutazione visiva di questo tipo può essere relativamente semplice almeno per la maggior parte degli articoli, come le figurine composte da altro materiale ma con un rivestimento in avorio o le mani di avorio, o per i mobili con intarsi in avorio. Tali prodotti non sono stati identificati come elementi che contribuiscono al bracconaggio o all'avorio illegale.

In caso di dubbio sul superamento della soglia de minimis, si raccomanda agli operatori di richiedere un certificato.

Q. Come sono stati stabiliti i valori della disposizione "de minimis"?

A. La scelta dei valori soglia si basa sulle consultazioni con gli Stati membri (comprese le autorità di contrasto), i commercianti antichi e le ONG, nonché sulle esperienze dei paesi in cui si sta attuando una legislazione simile. Sono state prese in considerazione anche le informazioni disponibili sulle caratteristiche del mercato dell'avorio dell'UE².

Q. Perché è ancora consentita la riesportazione di alcuni articoli lavorati contenenti avorio?

A. Le norme in materia di riesportazione sono notevolmente inasprite, in quanto studi internazionali hanno dimostrato che i prodotti lavorati possono iniziare a svolgere un ruolo più importante nel commercio illegale di avorio³). Tuttavia, vi sono articoli contenenti avorio che non sono mai stati identificati come problematici e che non rischiano di diventare un problema in futuro. Si tratta di articoli lavorati per i quali è evidente che il valore è intrinseco all'esemplare, connesso alla sua artigianalità, alla sua rarità e/o al suo valore artistico e culturale, e non alla quantità di avorio che contiene. Sarebbe sproporzionato vietare tali scambi commerciali non dannosi, in quanto costituiscono anche una parte importante del patrimonio culturale e dei mezzi di sussistenza degli antiquari e dei musicisti.

Q. Perché non limitare la riesportazione solo agli oggetti di antiquariato (pre-1947)?

A. Vi sono oggetti di valore culturale o artistico in commercio fabbricati tra il 1947 e il 1975, ai quali anche si applica il ragionamento di cui sopra. Un certificato di riesportazione può essere rilasciato per un tale articolo solo se è chiaro che il prodotto sarà venduto in ragione del suo valore intrinseco e non semplicemente perché contiene una certa quantità di avorio. Non vi sono indicazioni che tali prodotti rappresentino un rischio e le autorità di gestione competenti procederanno a controlli sufficienti prima di rilasciare un certificato di riesportazione. L'obiettivo generale è quello di proporre misure più rigorose incentrate sui beni oggetto di scambi che potrebbero costituire un rischio pur rimanendo proporzionati senza una regolamentazione eccessiva.

²Alcune relazioni pertinenti sono disponibili o saranno presto rese disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/environment/cites/reports_en.htm#reports_fauna

³<https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/doc/E-CoP18-069-02.pdf>

